



COMUNE DI RIACE

Citta' Metropolitana di Reggio Calabria
C.F. /Partita IVA 01268330808

ORDINANZA SINDACALE n° 9

OGGETTO: DIRETTIVE PER LA PREVENZIONE INCENDI BOSCHIVI (AIB) E DI INTERFACCIA URBANO - RURALE - ANNO 2026

IL SINDACO FF

PREMESSO che la stagione estiva comporta un rilevante pericolo di incendi nei terreni incolti e/o abbandonati con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità pubblica e al patrimonio boschivo;

ACCERTATO che l'abbandono e l'incuria, da parte dei privati di appezzamenti di terreni, posti sia all'interno che all'esterno delle aree urbane, provoca la proliferazione di vegetazione, rovi e sterpaglie che possono costituire origine di incendi;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Calabria n. 185 del 22/04/2026 con la quale è stato approvato il Piano Regionale per la prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi **anno 2026**, ai sensi della Legge 21 novembre 2000 n° 353 – art. 3 (Legge quadro in materia di incendi boschivi) e Legge regionale 22 dicembre 2017 n.51 (Norme di Attuazione della Legge 21 novembre 2000 n. 353);

VISTA la Legge n. 353 del 21/11/2000 Legge quadro in materia di incendi boschivi;

VISTA la Legge Regionale n. 51 del 22/12/2017 “Norme di attuazione della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi)”;

VISTO il DM 20/12/2001 Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 febbraio 2002, n. 48 recante le Linee guida relative ai piani regionali per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi;

VISTO il D.lgs n. 120 del 08/09/2021 “Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di Protezione Civile” convertito in Legge n. 155 del 08/11/2021;

VISTI:

- gli artt. 1 e 59 del R.D. n. 773/1931 “Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza” e s. m. e i.;
- il D. Lgs. n. 285/1992 “Nuovo Codice della Strada” e s. m. e i.;

VISTO il Piano comunale di Protezione Civile approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 25/10/2007, in fase di aggiornamento;

VISTO il Decreto Legislativo 02/01/2018 n. 1 (Codice della Protezione Civile) che all'art. 3 comma 1 lettera c) riconosce il Sindaco, quale Autorità comunale di Protezione Civile e all'art. 12 comma 5 lettera a), in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, come responsabile per l'adozione di provvedimenti contingibili e urgenti di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per l'incolumità pubblica;

VISTA la nota (MIN_MUSUMECI-0001714-P-26/05/2026) della Presidenza del Consiglio dei Ministri a firma del Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare acquisita agli atti d'ufficio in data odierna al prot. n. 3595, relativa all'attività antincendio boschivo (AIB) 2026 contenente indicazioni e raccomandazioni per un più efficace contrasto agli incendi boschivi e in zone di interfaccia urbano-rurale e ai rischi conseguenti;

CONSIDERATO che una parte rilevante degli incendi boschivi sul territorio comunale è causata dalla mancanza di pulizia dei terreni incolti o dall'accensione impropria di fuochi;

CONSIDERATO inoltre che il periodo di grave pericolosità generalmente decorre **dal 15 giugno al 15 ottobre**, fatta salva la possibilità di estendere tale periodo in relazione all'andamento climatico con apposito atto,

a salvaguardia delle zone a rischio incendio sul territorio Comunale

ORDINA

dalla data di pubblicazione del presente atto e fino al 15 Ottobre 2026, su tutto il territorio comunale, il rispetto delle seguenti prescrizioni e divieti.

È FATTO DIVIETO:

- di accendere fuochi all'aperto nelle aree boscate e alberate o far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli a distanza minore di 50 m dai medesimi, aumentata a 100 m nel periodo di massima pericolosità;
- di usare motori, fornelli o inceneritori che producono faville o brace nei boschi o nei terreni cespugliati;
- di fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio nelle aree boscate o alberate, nei terreni cespugliati e nelle strade e nei sentieri che li attraversano;
- di abbandonare rifiuti nei boschi e in discariche abusive.

ULTERIORI DIVIETI E PRESCRIZIONI

1. Su tutto il territorio comunale, durante il predetto periodo di grave pericolosità opereranno le seguenti prescrizioni e divieti:
 - a) è vietato inoltrare auto nelle aree boscate o alberate e parcheggiare con la marmitta (specialmente se catalitica) a contatto con dell'erba secca;
 - b) è vietato accendere fuochi al di fuori degli spazi appositamente realizzati all'interno di aree pic-nic appositamente allestite e regolamentate dal Comune; è altresì vietato a chiunque, nel periodo di massima pericolosità, accendere fuochi sugli arenili e nelle fasce dunali o rocciose retrostanti incluse le aree di parcheggio e di accesso agli stessi;
 - c) l'accensione del fuoco negli spazi vuoti delle aree boscate o alberate è consentita per coloro che, per motivi di lavoro, sono costretti a soggiornare in tali aree, limitatamente al riscaldamento e alla cottura delle vivande. I fuochi debbono essere accesi adottando le necessarie cautele e dovranno essere localizzati negli spazi vuoti preventivamente ripuliti da foglie, da erbe secche e da altre materie facilmente infiammabili. È fatto obbligo di riparare il focolare in modo da impedire la dispersione della brace e delle scintille e di spegnerlo completamente prima di abbandonarlo;
 - d) le stesse cautele debbono essere adottate anche da coloro che soggiornano temporaneamente per motivi ricreativi e di studio, i quali sono obbligati a utilizzare le aree pic-nic all'uopo attrezzate;
 - e) è vietato l'abbruciamento delle ristoppie e di altri residui vegetali;
 - f) è consentito l'uso del controfuoco come strumento di lotta attiva degli incendi boschivi. Il controfuoco, ove necessario e possibile, è attivato da chi è preposto alla direzione delle operazioni di spegnimento, previa concertazione con tutte le **autorità** impegnate nell'intervento.
2. Trattamenti di fuoco prescritto sono possibili previa autorizzazione dell'U.O.A. Politiche della Montagna, Foreste e Forestazione, Difesa del Suolo della Regione Calabria per le seguenti finalità:
 - a) attività sperimentali a scopo di ricerca;
 - b) tutela di specie per le quali sia riconosciuto l'effetto positivo del fuoco su particolari fasi del ciclo riproduttivo o nella creazione di favorevoli condizioni ecologiche;
 - c) gestione conservativa di aspetti storici e funzionali degli habitat e del paesaggio.
3. La richiesta di autorizzazione per una operazione di fuoco prescritto prevista dai punti a,b,c, di cui sopra sarà inoltrata all'UOA - Politiche della Montagna, Foreste, Forestazione e Difesa del Suolo della Regione Calabria– Cittadella Regionale Loc. Germaneto – Catanzaro, dandone contestuale comunicazione ai Carabinieri Forestali competenti per territorio e al Sindaco. L'istanza dovrà essere corredata da una relazione tecnica redatta da tecnico appositamente qualificato e articolata nel modo seguente:
 - a) planimetria descrittiva della superficie interessata dall'intervento con indicazione dell'uso del suolo della stessa area e delle particelle adiacenti;
 - b) descrizione della tipologia vegetazionale interessata dall'intervento;
 - c) indicazioni sull'ubicazione delle fasce perimetrali di sicurezza e delle misure di protezione (personale di assistenza, attrezzature, veicoli utilizzati)
 - d) descrizione tecnica delle modalità operative dell'intervento;
 - e) definizione esplicita delle finalità dell'intervento;
 - f) valutazione di incidenza sulla riduzione del materiale combustibile presente e previsione del tempo di recupero spontaneo della vegetazione successivamente al passaggio del fuoco;

g) dichiarazione di non significatività dell'intervento sulla conservazione del suolo.

L'operazione di fuoco prescritto dovrà svolgersi in presenza di squadre antincendio, appositamente qualificate, in relazione all'entità e pericolosità dell'incendio e alle caratteristiche della superficie interessata.

4. I fuochi di artificio connessi con manifestazioni pubbliche a carattere locale, che interessino superfici boscate poste a distanza inferiore a 1(uno) Km, possono essere autorizzati con ordinanza del Sindaco, da comunicare all'UOA - Politiche della Montagna, Foreste, Forestazione e Difesa del Suolo, con la quale debbono essere illustrate tutte le prescrizioni necessarie per scongiurare pericoli di incendio.

DURANTE IL SUDDETTO PERIODO SARANNO AMMESSE LE SEGUENTI DEROGHE:

1. Nelle aree forestali all'aperto, l'utilizzo del fuoco per riscaldare vivande e cibi è consentito esclusivamente in giornate non ventose e nel rispetto di tutte le seguenti prescrizioni:
 - a) accensione del fuoco negli spazi appositamente realizzati all'interno di aree pic-nic;
 - b) accensione del fuoco con barbecue posti ad almeno 20 metri da zone boscate a vegetazione facilmente infiammabile e in zone pianeggianti;

ADEMPIMENTI

durante il suddetto periodo di grave pericolosità:

1. i proprietari, affittuari, o a coloro che a qualsiasi titolo godono di terreni ricadenti all'interno del Territorio Comunale, devono:

- 1 procedere agli interventi di pulizia delle suddette aree, provvedendo alla rasatura o estirpazione delle erbe e/o sterpaglie, residui di vegetazione ed ogni altro materiale infiammabile, con particolare attenzione ai cigli stradali ed alle banchine prospicienti i predetti siti, al fine di prevenire gli incendi. Tali interventi, dovranno comunque essere effettuati periodicamente, in modo da garantire la completa pulizia e manutenzione dei luoghi. Il materiale proveniente dallo sfalcio delle erbe, sterpaglie e/o dalla pulitura dei terreni e delle aree, deve essere rimosso a cura e spese degli interessati, immediatamente alla fine dei lavori, con divieto assoluto di deposito nei contenitori stradali predisposti per l'ordinario servizio di raccolta dei rifiuti. Sono fatte salve le disposizioni regolamentari circa l'ottenimento della prescritta autorizzazione da parte dell'Ente proprietario della strada per l'esecuzione dei lavori che dovessero interessare la sede stradale;
- 2 provvedere ad effettuare tale pulizia per un raggio di 50 metri da tutti i fabbricati e dalle infrastrutture esistenti; in particolare gli interessati dovranno pulire il proprio fondo, o corte, o giardino posti in prossimità di strade, nonché di fabbricati residenziali, rurali, industriali, commerciali ed artigianali in genere;
- 3 a conclusione delle operazioni di mieti-trebbiatura o sfalcio, realizzare contestualmente, perimetralmente e all'interno della superficie coltivata una fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno 15 metri e comunque tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti. La fascia protettiva, a prescindere dalle operazioni di mieti-trebbiatura o sfalcio, è realizzata entro il 15 luglio di ogni anno;
- 4 Nei terreni incolti in stato di abbandono o a riposo e di colture arboree devono realizzare fasce protettive di larghezza non inferiore a 5 metri lungo tutto il perimetro del proprio fondo, prive di residui di vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti;
- 5 Ripristinare la ripulitura, anche meccanica, dei viali parafuoco.

2. i proprietari e conduttori a qualsiasi titolo di superfici boscate confinanti con altre colture di qualsiasi tipo nonché con strade, autostrade e ferrovie, centri abitati e abitazioni isolate provvedono:

- 1 a proprie spese, a tenere costantemente riservata una fascia protettiva nella loro proprietà, larga almeno 5 metri, libera da specie erbacee, rovi e necromassa effettuando anche eventuali spalcature e potature non oltre il terzo inferiore dell'altezza delle piante presenti lungo la fascia perimetrale delle aree boscate. Tali attività di prevenzione non sono assoggettate a procedimenti preventivi di autorizzazione in quanto strettamente connesse alla conservazione del patrimonio boscato.

3. i proprietari, gli affittuari e i conduttori, a qualsiasi titolo, di superfici pascolive hanno l'obbligo di:

- 1 realizzare una fascia di protezione perimetrale priva di vegetazione di almeno 5 metri, e comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti.

4. **gli Enti Pubblici e/o i soggetti da loro incaricati** si dovranno fare carico della pulizia degli immobili di proprietà o delle strade di loro competenza.

5. i proprietari di fondi confinanti con la strada, devono:

- mantenere le siepi in modo da non restringere (o danneggiare) la strada;
- tagliare i rami delle piante, arbusti e rovi, che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica (o ne compromettono la leggibilità dalla distanza e dall'angolazione necessaria).

INVITA

tutti i cittadini, in caso di avvistamento di focolai di incendi, a darne comunicazione immediata ad una delle seguenti autorità:

- REGIONE CALABRIA - PROTEZIONE CIVILE N. VERDE **800496496**
- CORPO FORESTALE DELLO STATO Tel. **1515**
- VIGILI DEL FUOCO Tel. **115**
- CARABINIERI Tel. **112**
- COMUNE DI RIACE - POLIZIA LOCALE Tel. 09641965278

DISPONE

L'immediata messa a conoscenza della popolazione mediante affissione del presente atto all'Albo Pretorio on-line del Comune **fino al 15 Ottobre 2026** ed in luoghi di visibilità pubblica.

Il Comando Polizia Municipale, il Comando Stazione Carabinieri di Riace, sono incaricati di far osservare la presente ordinanza.

Che la presente ordinanza venga trasmessa a:

- Città Metropolitana di RC - Settori Viabilità e Protezione Civile
- Comando Polizia Municipale - SEDE
- Regione Calabria - Settore Protezione Civile
- Regione Calabria UOA - Politiche della Montagna, Foreste, Forestazione e Difesa del Suolo
- Azienda Calabria Verde
- U.T.G. - Prefettura di RC
- Comando Stazione Carabinieri di Riace
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Monasterace
- Anas SPA
- Ferrovie dello Stato - RFI - Direzione Territoriale Produzione

AVVERTENZE - SANZIONI

Tutti i proprietari e i possessori a qualsiasi titolo di terreni ricadenti in tutte le predette fattispecie che saranno ritenuti responsabili dei danni che si verificassero per loro negligenza o per l'inosservanza delle prescrizioni impartite che per le violazioni ai divieti di cui sopra, saranno puniti con le sanzioni amministrative previste dall'art. 10 della legge 21.11.2000 n° 353, dall'art. 12 della legge regionale 22 dicembre 2017 n. 51, nonché con quelle penali stabilite dall'art. 11 della medesima legge.

La presente Ordinanza è resa pubblica mediante affissione all'albo pretorio comunale on-line ed è immediatamente esecutiva.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare il presente provvedimento.

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria nei modi e nei termini previsti dal decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante il «Codice del processo amministrativo».

Riace lì 04 giugno 2026

Il Responsabile Area Tecnica

f.to Geom. Domenico A. Pazzano

IL SINDACO FF

f.to Maria Caterina Spanò